

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] S.p.A. - quale impresa designata per la gestione del [REDACTED] – nonché [REDACTED] al fine di sentirli condannare in via solidale tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 20 ottobre 2014, alle ore 20:00 circa, mentre attraversava sul passaggio pedonale la via [REDACTED] (Comune di Milano).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande attoree, ovvero il loro accoglimento nei limiti della prova raggiunta.

All'udienza del 13.01.2021, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, il Giudice dichiarava la contumacia di [REDACTED] e su concorde richiesta delle parti costituite concedeva i termini *ex art. 183, co. 6, c.p.c.*

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a seguito della scadenza dei termini *ex art. 183, co. 6, c.p.c.*, ammetteva parzialmente le richieste istruttorie e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando a tal fine il dott. [REDACTED]

All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 03.05.2022 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Ritiene questo Giudice che l'attore abbia provato gli elementi costitutivi delle domande proposte in giudizio. Esse, pertanto, devono essere accolte.

Negli atti del presente giudizio l'attore afferma che, in data 20 ottobre 2014, alle ore 20:00 circa, mentre attraversava la via [REDACTED] in Milano, percorrendo l'apposito attraversamento pedonale, veniva investito dal motociclo Piaggio Liberty, privo di copertura assicurativa, condotto dal proprietario sig. [REDACTED] il quale sorpassava un'autovettura ferma onde permettere l'attraversamento dei pedoni.

Sul posto interveniva il Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano e l'attore, a causa delle lesioni subite dal sinistro, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

La fattispecie *de quo* rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Con riferimento all'*an debeat*, in particolare, si osserva quanto segue.

La documentazione acquisita agli atti, in particolare la relazione di incidente stradale redatta *in loco* dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano (cfr. doc.8 atto di citazione), conferma la dinamica del sinistro appena esposta. Lo stesso conducente del motociclo, infatti, ha dichiarato che: *"Percorrevo Via [REDACTED] da via [REDACTED] e diretto in quartiere [REDACTED] quando, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale sito all'altezza dell'intersezione con Via [REDACTED] potevo notare la presenza di un mezzo pesante in arresto, il quale mi occultava la visuale del lato destro della carreggiata in quel punto. Proseguendo la marcia ad andatura moderata iniziavo la manovra di sorpasso ed avveniva l'impatto del quale non ricordo più nulla in quanto ho perso i sensi per poi riprendermi presso il pronto soccorso"*. Tale ricostruzione è stata maggiormente precisata e confermata



sia dal conducente del veicolo che si era fermato per consentire l'attraversamento dei pedoni che dai testi oculari sentiti in loco dall'Agente di Polizia verbalizzante (cfr. pag. 2 rapporto incidente stradale – doc. 8 citato).

Ebbene, anche alla luce delle dichiarazioni così rese dal conducente del motociclo, l'agente di Polizia Locale verbalizzante ha potuto ricostruire la dinamica del sinistro nei seguenti termini:

“Lo stesso conducente del veicolo “A” (n.d.r. ██████████ ██████████) non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 116/13 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – conduceva un motociclo nonostante gli fosse stata revocata la patente di guida, - alla parte veniva contestata la relativa violazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L. vo con V.D.C. n. 7314455-1; è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 187/7 comma del medesimo D.L. vo – in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, rifiutava di sottoporsi all'accertamento del suo stato psicofisico presso struttura sanitaria -, alla parte veniva contestata la relativa violazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L. vo con V.D.C. n. 7314456-2; accertato che la medesima parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 187/8 comma del medesimo D.L. vo - quale conducente di veicolo, evidenziando sintomatologie correlabili all'uso di sostanze stupefacenti, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti preliminari previsti dall'art. 187 comma 2 -, alla parte veniva contestata la relativa infrazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L. vo con V.D.C. n. 7314457-3, con indicate le modalità per il pagamento; essendo emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del medesimo D.L. vo – conducente di veicolo, ad un attraversamento pedonale non regolato da agente o da semaforo, ometteva di fermarsi in presenza di pedoni che si accingevano ad impegnare l'attraversamento -, alla parte veniva contestata la relativa infrazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L. vo con V.D.C. n. 7314458-4, con indicate le modalità per il pagamento; è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 193/2 comma del medesimo D.L. vo – poneva in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa R.C. obbligatoria -, alla parte veniva contestata la relativa infrazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L. vo con V.D.C. n. 7314454-0, con indicate le modalità per il pagamento” (cfr. pag. 3 doc. 8 atto di citazione).

La dinamica così come sopra descritta e la relativa responsabilità del convenuto ██████████ costituiscono un fatto pacifico e non contestato dalla convenuta ██████████ ██████████ S.p.A. (cfr. pag. 3 comparsa ██████████ ██████████ S.p.A.).

In considerazione di quanto esposto, questo Giudice ritiene acclarata la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Piaggio Liberty nella causazione dell'incidente di cui è causa.

3. Con riferimento al quantum debeatur questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U Dott. ██████████ con metodo corretto esente da vizi logici e di altra natura.

La perizia ha riconosciuto:

- inabilità temporanea assoluta di 13 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% di 70 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 90 giorni.

Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 27-28% di riduzione dell'efficienza biologica.



Il C.T.U. ha accertato, altresì, il grado di sofferenza psicofisica come elevato nel periodo di ricovero e per i primi sessanta giorni di convalescenza, medio per i rimanenti novanta giorni di inabilità parziale al 50% e lieve in relazione allo stato menomativo permanente.

Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).

Un primo arresto della Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. "sentenze di San Martino"), ha statuito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, procedendo ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico in ragione dell'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Successivamente la Suprema Corte (cfr. Cass., ord. "decalogo" n. 7513/2018) ha precisato che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale, cui segue anche il danno da sofferenza soggettiva interiore. In netto contrasto con le sentenze di San Martino 2008, i punti 8 e 9 dell'ordinanza "decalogo" n. 7513/2018 stigmatizzano:

8) *"in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)";*

9) *"ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione".*

Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d. "sentenze San Martino 2019"), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n. 25164/2020.

Ne consegue pertanto che, ai fini della personalizzazione, il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili; laddove, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, specificamente allegata e provata dall'attore, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale (cfr. ord. "decalogo" n. 7513/2018). Con riguardo al *quantum*, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad



equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).

Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione (segnatamente, con i menzionati punti 8 e 9 dell'Ordinanza cd. decalogo) e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, **ha apportato le seguenti modifiche:**

a) **nella terza colonna della Tabella** (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) **è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;**

b) **nella quinta colonna della Tabella** (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) **è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;**

c) infine, **si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne**, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate "danno biologico" e "danno morale/sofferenza soggettiva", sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come "**danno biologico/dinamico-relazionale**" e "**danno da sofferenza soggettiva interiore**" (**media presumibile**), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.

Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del "danno biologico/dinamico-relazionale". Dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del "danno da sofferenza soggettiva interiore media", sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.

Ebbene, nel caso di specie, **per il danno biologico permanente**, gli importi standard previsti dalla tabella milanese per il danno biologico dinamico relazionale e per il danno da sofferenza soggettiva interiore appaiono congrui atteso che il CTU ha riconosciuto tali sofferenze come lievi; pertanto, quest'ultima pare congruamente compensata con l'importo indicato a destra nella V colonna della tabella milanese.



Tuttavia, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico permanente dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile (calcolata quest'ultima con i criteri innanzi esposti ed ora espressamente indicati nella quinta colonna della tabella milanese per il danno biologico permanente) devono essere personalizzati nella misura di circa il 10%, in considerazione della compromissione dell'attività hobbistica di conducente di bici risultante dall'espletata istruttoria ed accertata dal CTU in questi termini: *"è possibile che lo stato di ansia reattivo all'evento traumatico provochi evitamenti psicogeni del ciclismo per timore di essere investito"*.

Non deve essere invece liquidato alcunché in relazione all'allegato danno da compromissione dell'attività fisica relativa all'attività in palestra, atteso che il CTU ha accertato che: *"Non vi sono elementi desumibili dallo stato clinico attuale che possano comportare la limitazione dell'attività in palestra"*.

In definitiva, tenuto conto dell'accertata invalidità permanente (27,5%), dell'età (50 anni compiuti al momento della stabilizzazione dei postumi), del sesso e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale (Euro 92.534,00) e da sofferenza soggettiva interiore (Euro 40.266,00), tenuto conto dell'aumento per personalizzazione nella misura di circa il 10%, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di **Euro 132.800,00**.

Per il danno biologico temporaneo, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale (euro 72,00 per inabilità pro die totale) e di sofferenza interiore media presumibile (euro 27,00) devono essere maggiorati nella misura di circa il 10%. Infatti, il CTU ha accertato una sofferenza temporanea in misura elevata nel periodo di ricovero e media per i rimanenti giorni di inabilità temporanea.

Alla luce di quanto esposto e tenuto conto dei criteri della liquidazione del danno stabiliti nella tabella milanese meritevoli di essere aumentati del 10% circa relativamente al periodo di inabilità temporanea dell'attore, stimasi equo liquidare per il danno biologico dinamico razionale e da sofferenza soggettiva interiore per l'intero periodo di malattia subito la somma complessiva, già rivalutata, di **euro 12.033,00 compresa la personalizzazione**.

Inoltre, il CTU ha accertato *le spese mediche documentate e ritenute congrue* per la complessiva somma di euro 994,15 che, rivalutata ad oggi, è pari ad **euro 1.130,00**.

3.1. Con riferimento alla domanda attorea di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa si osserva quanto segue.

In proposito, il CTU ha rilevato che i postumi residuati all'attore, per natura ed entità, appaiono idonei a determinare una compromissione della capacità lavorativa specifica di operaio manutentore svolta dall'attore all'epoca dell'incidente che si colloca nel range tra il 25 e il 30%, *laddove i punti critici sono stati identificati in working memory, attenzione multicanale e soprattutto flessibilità cognitiva ed apprendimento di compiti nuovi a contenuto più informatizzato e tecnologico* (cfr. pag. 15 relazione CTU). Tuttavia, ritiene questo Giudice che non debba essere liquidato alcunché a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, atteso che non risulta comprovato un danno da effettiva diminuzione della capacità di produzione del reddito; conseguentemente non è neppure provato il nesso di causalità tra i postumi permanenti e l'asserita perdita dei c.d. "premi" corrisposti dall'azienda in cui l'attore lavora (cfr. pag. 21 atto di citazione).



Inoltre, l'attore ritiene di configurare la compromissione della capacità lavorativa quale perdita di *chances* di trovare una futura e nuova occupazione. A tal proposito, si rammenta che tale voce di danno si sostanzia nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita, ovvero una posta già attiva presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'evento, che va commisurata non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (Cass., Sent. n. 28993/2019).

Ai fini del riconoscimento di tale voce di danno, il danneggiato deve dimostrare, anche in via presuntiva, la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile: la chance, infatti, per essere rilevante dal punto di vista giuridico, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo. Ebbene, tale richiesta deve ritenersi infondata atteso che parte attrice non ha dimostrato sulla base di circostanze di fatto certe e allegare, la sussistenza di un nesso causale tra il fatto e la ragionevole possibilità di ottenere il risultato utile.

4. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle spese stragiudiziali si osserva quanto segue.

Come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente; ciò comporta che la corrispondente spesa sostenuta non sia configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, evitabile con l'ordinaria diligenza o sostenuta in maniera esagerata (art. 1227 comma 1 e 2 c.c.), oppure quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. n. 2644/2018).

Orbene, ritiene questo Giudice che alla luce della scarsa documentazione prodotta a titolo di spese stragiudiziali, appare equo liquidare la somma già rivalutata ad oggi di **euro 2.000,00**.

In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore è pari a **euro 147.963,00**.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di **euro 147.963,00** liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di **euro 15.163,00** dalla data dell'incidente ad oggi;



- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di **euro 132.800,00** dalla data dell'11.04.2015 ad oggi;
- interessi, al **tasso legale**, sulla somma di **euro 147.963,00** dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

5. Conseguo alla soccombenza la condanna dei convenuti in solido a rifondere all'attore le spese processuali relative al presente giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dei convenuti in via solidale tra loro.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, disattese le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **condanna** i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di **euro 147.963,00** oltre interessi come specificato in motivazione;
- **pone** le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti in solido;
- **condanna** i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in **euro 655,00** per esborsi ed anticipazioni, **euro 13.403,00** per onorario di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da liquidarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] antistatario;
- **dichiara** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Milano, 22 novembre 2022

Il Giudice
dott. Damiano Spera

